



COMUNE DI CERCENASCO

Città Metropolitana di Torino

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO

N. 4 del 26/01/2026

OGGETTO : OGGETTO : REGOLAMENTO UE N. 679/2016 DEL 27/04/2016 - AFFIDAMENTO DELL'INCARICO DI RESPONSABILE PROTEZIONE DATI (DPO) CON RELATIVA ATTIVITA' DI FORMAZIONE DEL PERSONALE SULLE TEMATICHE DELLA PROTEZIONE DEI DATI

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO

VISTI:

- il D.Lgs 18/8/2000 n. 267 e s.m.i.;
- la Legge 07/08/1990 n. 241 e s.m.i.;
- lo Statuto Comunale; il vigente Regolamento Comunale di Contabilità;
- il vigente Regolamento Generale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;

CONSIDERATO che l'adozione del presente provvedimento compete al Responsabile del Servizio sopra indicato per il combinato disposto degli artt. 107 e 109, comma 2 del D.Lgs n. 267/2000 e s.m.i.;

RILEVATO che il Regolamento (UE) 2016/679 denominato "General Data Protection Regulation" o GDPR, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale europea il 04 maggio 2016, vigente dal 25 maggio 2018, nella Sezione 4, rubricata "Responsabile della protezione dei dati" e, segnatamente, all'art. 37, introduce l'obbligo di designazione della figura del responsabile della protezione dei dati, nelle seguenti ipotesi:

- a. trattamento effettuato da un'autorità pubblica o da un organismo pubblico, eccettuate le autorità giurisdizionali quando esercitano le loro funzioni giurisdizionali;
- b. le attività principali del titolare del trattamento o del responsabile del trattamento consistono in trattamenti che, per loro natura, ambito di applicazione e/o finalità, richiedono il monitoraggio regolare e sistematico degli interessati su larga scala;
- c. le attività principali del titolare del trattamento o del responsabile del trattamento consistono nel trattamento, su larga scala, di categorie particolari di dati personali o di dati relativi a condanne penali e a reati;

RILEVATO che il Comune di Cercenasco, quale ente pubblico, è dunque tenuto, ai sensi della fattispecie sopra richiamata sub a) alla nomina del Responsabile per la protezione dei dati;

OSSERVATO che l'art. 37 citato prevede che la nomina avvenga in forma "sistematica" da parte del titolare del trattamento, «in funzione delle qualità professionali, in particolare della conoscenza specialistica della normativa e delle prassi in materia di protezione dei dati, e della capacità di assolvere i compiti» precisati dal successivo art. 39 e di seguito dettagliati:

- informare e fornire consulenza al titolare del trattamento, al responsabile del trattamento e ai dipendenti che eseguono il trattamento in merito agli obblighi derivanti dal Regolamento e da altre disposizioni applicabili;
- sorvegliare l'osservanza del Regolamento e delle altre disposizioni relative alla protezione dei dati, nonché delle politiche in materia del titolare o del responsabile, compresi l'attribuzione di responsabilità, la sensibilizzazione e la formazione del personale che partecipa ai trattamenti e alle connesse attività di controllo;
- fornire, se richiesto, un parere in merito alla valutazione d'impatto sulla protezione dei dati e sorvegliarne lo svolgimento;
- cooperare con l'autorità di controllo;
- fungere da punto di contatto per l'autorità di controllo per questioni connesse al trattamento ed effettuare, se del caso, consultazioni relativamente a qualunque altra questione;

POSTO che, ai sensi del comma 6 dell'art. 37 del GDPR «il responsabile della protezione dei dati può essere un dipendente del titolare del trattamento o del responsabile del trattamento oppure assolvere i suoi compiti in base a un contratto di servizi»;

ACCERTATA l'impossibilità oggettiva di utilizzare il personale in servizio nel Comune di Cercenasco perché sprovvisto delle necessarie competenze professionali in materia;

Dato atto che:

- essendo l'importo del presente affidamento inferiore ad € 140.000,00, non vi è l'obbligo del preventivo inserimento nel programma triennale di acquisti di beni e servizi di cui all'art. 37 del D.Lgs n.36/2023;
- trattandosi di appalto d'importo inferiore ad euro 140.000,00 e, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, questa Amministrazione può, ai sensi dell'art.62, comma 1, del D.Lgs. n.36/2023, procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione della fornitura in oggetto;
- l'art. 50, comma 1, let. b del D.Lgs. n.36/2023 stabilisce che per gli affidamenti di contratti di servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 140.000 euro, si debba procedere ad affidamento diretto, anche senza consultazione di più operatori economici;
- l'art. 17, comma 2, del D.Lgs. n. 36/2023 prevede che in caso di affidamento diretto, la decisione a contrarre individua l'oggetto, l'importo e il contraente, unitamente alle ragioni della sua scelta, ai requisiti di carattere generale e, se necessari, a quelli inerenti alla capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale;
- ai sensi dell'art. 58 del D.Lgs. n.36/2023, l'appalto, peraltro già accessibile, dato l'importo non rilevante, per le microimprese, piccole e medie imprese, non è ulteriormente suddivisibile in lotti aggiudicabili separatamente in quanto ciò comporterebbe una notevole dilatazione dei tempi e duplicazione di attività

amministrativa con evidente violazione del principio del risultato di cui all'art. 1 del D.Lgs n. 36/2023.

Atteso che la normativa in materia di acquisizione di beni e servizi, modificata dalla legge n. 208/2015, nel favorire sempre di più il ricorso a centrali di committenza e agli strumenti telematici di negoziazione (e-procurement), prevede:

- l'obbligo per gli enti locali di avvalersi delle convenzioni Consip ovvero di utilizzarne i parametri qualità/prezzo come limiti massimi per le acquisizioni in via autonoma (art. 26, comma 3, della legge n. 488/1999 e art. 1, comma 449, legge n. 296/2006). La violazione di tale obbligo determina, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, della legge di conversione n. 135/2012 e dell'articolo 11, comma 6, della Legge di conversione n. 115/2011, la nullità del contratto e costituisce illecito disciplinare nonché causa di responsabilità amministrativa;
- l'obbligo per tutte le pubbliche amministrazioni di avvalersi di convenzioni Consip per l'acquisizione di energia elettrica, telefonia fissa e mobile, gas, combustibile da riscaldamento, carburanti rete ed extra-rete (art. 1, commi 7-9, d.L. n. 95/2012, conv in legge n. 135/2012);
- l'obbligo per gli enti locali di fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 5.000 euro e fino alla soglia comunitaria (art. 1, comma 450, legge n. 296/2006, come da ultimo modificato dall'articolo 1, comma 130, della legge n. 145/2018. Anche in tal caso la violazione dell'obbligo determina la nullità del contratto e costituisce illecito disciplinare e causa di responsabilità amministrativa, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, della legge di conversione n. 135/2012;

Verificato, ai fini e per gli effetti dell'articolo 26 della legge n. 488/1999 e dell'articolo 1, comma 449, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 che:

- non risultano convenzioni attive stipulate da CONSIP o da centrali regionali di committenza per i beni o servizi in oggetto ovvero le convenzioni stipulate sono esaurite;

Dato atto che l'importo dell'affidamento è di importo inferiore a 5.000,00 euro e pertanto non è obbligatorio l'utilizzo di piattaforme di approvvigionamento digitale, ai sensi dell'art. 1, comma 450, della legge n. 296/2006;

Ritenuto pertanto possibile, per quanto sopra detto, affidare l'incarico di responsabile protezione dati (dpo) con la relativa esecuzione di attività di formazione del personale sui temi legati alla protezione dei dati e sulle proprie responsabilità – annualità 2026 – all'operatore economico Dott. Caffer Claudio con sede in Pinerolo via Chiappero 23 (TO), P.IVA 11842380013 quale soggetto idoneo a soddisfare le esigenze relative al servizio, per un importo ammontante ad euro 2.960,00 oltre Iva;

Verificato il possesso da parte dell'operatore economico dei requisiti generali di cui agli artt. 94, 95 e 98 del D.Lgs. n. 36/2023 nonché dei requisiti speciali necessari di cui all'art. 100 della medesima norma sopra richiamata;

Visto l'esito positivo in merito alla verifica di regolarità contributiva, così come desunto dal DURC – ON LINE rilasciato con Protocollo INPS_48340207 Data richiesta 17/11/2025 Scadenza validità 17/03/2026;

Dato atto che, ai sensi dell'articolo 192 del d.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i., occorre adottare la presente determinazione a contrattare, indicando:

- il fine che si intende perseguire è: Garantire il trattamento dei dati personali secondo canoni di liceità e legittimità;
- l'oggetto del servizio da affidare è: Acquisizione di beni e servizi per la manutenzione e il funzionamento delle strutture comunali;
- i termini di pagamento sono: 30 giorni dalla presentazione della fattura elettronica;
- forma del contratto è: mediante l'invio di corrispondenza, secondo l'uso del commercio ai sensi dell'articolo 32 comma 14 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;

Considerato che il CIG di riferimento del presente affidamento è: BA12D3226D;

Rilevato che, in ottemperanza all'art. 26 del D.LGS 81/2008, non sono stati riscontrati rischi di natura interferenziale e pertanto non è necessario provvedere alla redazione del Documento Unico di Valutazione delle Interferenze (D.U.V.R.I);

Atteso che per la procedura di cui alla presente determinazione il sottoscritto Responsabile:

- assume il ruolo di Responsabile Unico del Progetto (R.U.P.) ai sensi dell'art. 15 del Codice, di tutte le fasi del ciclo di vita del presente appalto (programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione),
- assume il ruolo di Responsabile unico del procedimento ex lege (art. 5, comma 2, Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i., artt. 107 e 109 del D.lgs. n. 267/2000),
- non si trova in alcuna situazione di conflitto di interessi con riferimento al procedimento di cui trattasi, ai sensi dell'art. 6-bis della legge n. 241/1990 e dell'art. 7 del D.P.R. n. 62/2013 (Regolamento recante il codice di comportamento dei dipendenti pubblici);

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 39 del 23.12.2025 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione per l'anno 2026/2028;

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 80 del 30.12.2025 ad oggetto: "piano esecutivo di gestione (P.E.G.) anno 2026/2028 - approvazione";

Visto il Decreto del Sindaco n. 3 del 24.06.2025 che ha conferito alla sottoscritta la qualifica di Responsabile del Servizio Amministrativo;

PRESO ATTO che con l'adozione del PEG i Responsabili dei Servizi sono stati autorizzati, ai sensi dell'art. 169 del D.Lgs. n. 267/2000, ad adottare gli atti relativi alla gestione finanziaria delle spese connesse alla realizzazione degli obiettivi loro assegnati nonché a procedere all'esecuzione delle spese nel rispetto della normativa vigente;

D E T E R M I N A

- 1- Di approvare la premessa narrativa, che si intende qui richiamata ed allegata alla presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale;
- 2- Di procedere alla formalizzazione dell'affidamento diretto, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 36/2023 all'operatore economico "all'operatore economico Dott. Caffer Claudio con sede in Pinerolo via Chiappero 23 (TO), P.IVA 11842380013 del servizio di incarico di responsabile protezione dati (dpo) con la relativa esecuzione di attività di formazione del personale sui temi legati alla protezione dei dati e sulle proprie responsabilità – annualità 2026, che prevede l'importo di € 2.960,00 oltre IVA al 22% per comprensivi € 3.611,20;
- 3- Di impegnare, ai sensi dell'articolo 183 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. e dell'articolo 7 del D.P.C.M. 28.12.2011 e s.m.i., ed imputare al rispettivo esercizio di

competenza finanziaria la somma di seguito indicata in funzione della sua esigibilità:

Eserc. Finanz.	2026						
Missione	1	Programma	2	Titolo	1	Macroagg.	103
Capitolo	410/1	Descrizione	SPESE DI FUNZIONAMENTO E ASSIST. DEL SISTEMA INFORMATIZZATO				
Creditore	Dott. Caffer Claudio con sede in Pinerolo via Chiappero 23 (TO), P.IVA 11842380013						
Importo	3.611,20	CIG	BA12D3226D				

- 4- Di demandare a successivo atto l'adozione del provvedimento di liquidazione, che verrà adottato dopo il successivo ricevimento di regolare fattura elettronica emessa dall'operatore economico nel rispetto dell'art. 25 del D.L. n. 66/2014 e s.m.i. e previa verifica dell'avvenuto l'espletamento della fornitura;
- 5- Di trasmettere copia del presente atto all'operatore economico affidatario, al fine di provvedere all'espletamento della fornitura di cui sopra, assumendosi tutti gli obblighi in materia di sicurezza sul lavoro, secondo quanto stabilito dal D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.
- 6- Di dare atto che il presente provvedimento viene trasmesso al Responsabile del Settore Economico- Finanziario e che lo stesso diviene esecutivo con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa (art. 151, comma 4, D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.).
- 7- Di dare atto che:
 - l'operatore economico affidatario, in persona del legale rappresentante, si assume l'obbligo della tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 136/2010 e s.m.i.,
 - il pagamento della spesa in oggetto dovrà essere effettuato sulle coordinate postali/bancarie, così come comunicato dall'operatore economico affidatario ai sensi della Legge 136/2010 e s.m.i. e che il C.I.G. da indicare sulla fattura elettronica è quello indicato nell'oggetto del presente atto.
- 8- Di prendere atto che il contratto derivante dal presente affidamento non è soggetto all'imposta di bollo in quanto lo stesso è inferiore ad Euro 40.000,00, così come disposto dall'articolo 18, comma 10 del Codice e dal collegato Allegato I.4;
- 9- Di dare atto che per l'affidamento di che trattasi è stato acquisito il codice CIG BA12D3226D;
- 10-Di dare atto che, ai fini della fatturazione elettronica, il Codice Univoco Ufficio, da inserire obbligatoriamente nella fattura elettronica è UFISEZ;
- 11-Di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa contabile di cui all'articolo 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;
- 12-Di dare atto che la presente determinazione:
 - a) viene pubblicata nella sezione "Amministrazione Trasparente – Bandi di gara e contratti – Contratti pubblici di lavori, servizi e forniture" del sito web istituzionale;
 - b) viene pubblicata all'Albo Pretorio on-line di questo Comune accessibile al pubblico dal sito web istituzionale, per rimanervi 15 giorni consecutivi (art. 32, comma 1, Legge n. 69/2009 e s.m.i.);

- c) contemporaneamente alla pubblicazione all'Albo Pretorio, è pubblicata nella sezione "Aree tematiche – Le pubblicazioni – Determine" (art. 23 del D. Lgs. n. 33/2013) del sito web istituzionale.

13-Di stabilire:

- a) di procedere alla stipula dell'obbligazione, ai sensi dell'art. 18, comma 1, del D.Lgs. n. 36/2023, perfezionata mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in apposito scambio di lettere;
- b) che, ai sensi dell'art. 1456 C.C. e del secondo periodo del comma 8, art. 3 della Legge n. 136/2010, il contratto si risolverà di diritto nel caso in cui le transazioni verranno eseguite senza avvalersi di banche o della Società Poste Italiane Spa;

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Firmato Digitalmente

Lacivita Roberta